CAMERA DI COMMERCIO
MAREMMA E TIRRENO

AREA III - SERVIZI DI REGOLAZIONE DEL MERCATO E TUTELA DEL CONSUMATORE

Posizione n. 2026/731-1 **Ordinanza n. 2026 / 1053**

IL DIRIGENTE

VISTA la Legge 29 dicembre 1993, n. 580 “Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura” e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, per la parte che ha articolato le funzioni di responsabilità fra gli organi di governo e la dirigenza, ed in particolare l'art. 4 in base al quale ai dirigenti spetta l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi;

VISTO il Regolamento di organizzazione, approvato con deliberazione del Consiglio camerale n. 25 del 21 dicembre 2017;

VISTA la deliberazione della Giunta camerale n. 118 del 16.10.2018 di approvazione con decorrenza 01.01.2019 della struttura organizzativa della Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno;

VISTA la determinazione del Segretario Generale n. 48 del 31 ottobre 2022 di definizione dell'ordinamento dei servizi e degli uffici;

VISTA la deliberazione della Giunta camerale n. 6 del 21.01.2022 con la quale sono stati conferiti gli incarichi dirigenziali, assegnando al Dirigente Dr. Michele Lombardi la responsabilità dell'Area III – Servizi per la promozione e la regolazione dell'economia e del mercato;

VISTA la Legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale;

VISTO il D.P.R. 29 luglio 1982, n. 571 “Norme per l'attuazione degli articoli 15, ultimo comma e 17, penultimo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, concernente modifiche al sistema penale”;

VISTO il D.P.C.M. del 26 maggio 2000, con cui, con decorrenza 1° settembre 2000, sono stati soppressi gli Uffici Provinciali dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato (UU.PP.I.C.A.) e trasferiti funzioni e compiti alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, a norma dell'art. 20 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112;

VISTO il D.Lgs 06.09.2005 n. 206 artt. 6,7 e 9 – Codice del Consumo;

PRESO ATTO che in data 21/09/2026 i militari della **Guardia di Finanza della Compagnia di Piombino** hanno rinvenuto la seguente merce abbandonata presso il Comune di San Vincenzo (LI), all'interno del Parco costiero di Rimigliano, specificamente nella pineta adiacente il "Bar Lago Verde":

n. 1.400 orecchini di vario colore e forma, privi di imballaggio o dati di confezione generica;

CONSIDERATO che i suddetti militari hanno proceduto a redigere il **verbale di accertamento contestazione e sequestro amministrativo n. 00023 del 21/09/2026 nei confronti di ignoti** - trasmesso alla Camera di Commercio con prot. n. 0339258/2026 del 26/09/2026 - per **violazione degli artt. 6, 7 e 9 del D.Lgs. 206/2005 (Codice del Consumo)**, in quanto sui prodotti o sulle relative confezioni mancavano del tutto, o risultavano incomplete, le indicazioni obbligatorie in lingua italiana circa l’identificazione del produttore o dell'importatore stabilito nell'Unione Europea, l’indicazione del Paese di origine, l'indicazione degli eventuali materiali impiegati, incluse le istruzioni per l'uso sicuro e i riferimenti alla possibile presenza o rilascio di sostanze nocive/allergiche, configurando pertanto una situazione di potenziale pericolo per la salute pubblica;

RILEVATA la regolarità del sequestro eseguito ai sensi dell'art. 13 della Legge 689/1981;

PRESO ATTO che i prodotti irregolari risultano attualmente custoditi presso il Reparto dell’organo accertatore;

ESAMINATA la documentazione agli atti dell'Ufficio;

VISTI gli avvisi di rinvenimento merce e avvio del procedimento di confisca affissi, a cura dell’autorità competente ai sensi degli artt. 14, 18, 19 e 20 della L. 689/81, agli albi pubblici della Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno e del Comune di San Vincenzo dal 15/10/2026 al 14/11/2026, come da attestazioni dei rispettivi enti;

RICORDATO che con i suddetti avvisi si comunicava a chiunque vi avesse interesse, o ritenesse di vantare diritti reali sulla merce sopra descritta, la facoltà di far pervenire a questa Camera di scritti difensivi, documenti e/o formale istanza di dissequestro entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni dalla data di pubblicazione;

CONSIDERATO che il suddetto termine è trascorso inutilmente senza che sia pervenuta alcuna opposizione,

istanza o rivendicazione di legittima proprietà, e che i prodotti sequestrati versano a tutt'oggi in condizione di non conformità;

RITENUTO, pertanto, di dover procedere ai sensi dell'art. 20, comma 5, e nei termini fissati dall'art. 19 della L. 689/1981 all'adozione dell'ordinanza di confisca e alla successiva distruzione della merce irregolare, al fine di evitare l'immissione sul mercato di prodotti potenzialmente nocivi per i consumatori;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 18, ultimo comma, della L. 689/1981, l'ordinanza che dispone la confisca diventa esecutiva decorso il termine di 30 (trenta) giorni previsto per proporre opposizione, e che, trattandosi di procedimento contro ignoti, la notificazione si intende perfezionata mediante pubblicazione all'Albo camerale;

VISTA la proposta della Rag. Daniela Centelli quale responsabile del procedimento ai sensi della L. 7 agosto 1990, n. 241,

ORDINA

1. La confisca amministrativa, ai sensi dell'art. 20 della L. 689/1981, di n. 1.400 orecchini di vario colore e forma, privi di imballaggio e di confezione generica, di cui al verbale di sequestro amministrativo n. 00023 del 21/09/2026 redatto dalla Guardia di Finanza – Compagnia di Piombino, attualmente custoditi presso il reparto dell'organo accertatore, nonché la loro successiva distruzione a cura di dell'organo accertatore, una volta che il presente provvedimento sia divenuto esecutivo;
2. La pubblicazione della presente ordinanza all'Albo on-line della Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno per 30 (trenta) giorni consecutivi, ai fini della notifica agli eventuali aventi diritto;

AVVERTE

che avverso il presente provvedimento chiunque vi abbia interesse può proporre opposizione, entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di compimento della pubblicazione all'Albo, davanti al Giudice del luogo in cui è stata commessa la violazione, ai sensi dell'art. 22 della L. 689/1981 e dell'art. 6 del D.Lgs. 150/2011. Decorsi inutilmente tali termini, l'ordinanza diverrà definitivamente esecutiva e si procederà alla distruzione della merce.

TRATTAMENTO DATI PERSONALI ex artt. 13 e 14 Regolamento UE 2016/679: vedi informativa allegata.

LIVORNO, 24/11/2026

IL DIRIGENTE
Dr. Michele Lombardi

Atto sottoscritto con firma digitale
(artt. 20, 21, 22, 23 e 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i.)

Signed by LOMBARDI MICHELE
24.11.2026 17:56:21 UTC